

Prot. N 769 del 3.7.2020



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 25 giugno 2020 n. 70 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28;

visto il decreto del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta adottato d'intesa con il Procuratore Generale in data 1 luglio 2020 Prot. n. 3737;

rilevato che l'art. 83 comma 6 del D.L. 17.3.2020 n. 18 prevedeva che, nella cd. "fase due", nell'ambito di ciascun distretto giudiziario, potessero venire adottate misure organizzative straordinarie al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con efficacia – nel testo originario – fino al 30.6.2020:

considerato che tale termine finale di efficacia è stato esteso al 31 luglio 2020 con D.L. 30.4.2020 n. 28 e, successivamente riportato al 30.6.2020 in sede di conversione del citato D.L. con la L. 25.6.2020 n. 70, con la conseguenza che il termine di durata massima delle misure organizzative adottate dai Capi degli Uffici giudiziari secondo la procedura e con i contenuti delineati dall'art. 83, commi 6 e 7, del citato D.L. 17.3.2020 n. 18 è da considerare definitivamente il 30 giugno 2020;

rilevato, pertanto, che a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 70/2020 (ovvero, dal 30 giugno 2020, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29.6.2020) le misure organizzative sin qui adottate da questa Presidenza hanno cessato di avere efficacia, con particolare riferimento alla partecipazione da remoto dei condannati detenuti o internati; alla celebrazione da remoto delle udienze penali delle parti interessate (segnatamente, difensori e parte requirente), al deposito, da parte delle difese, con modalità telematica, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415 bis c.p.p.;

considerato che l'art. 1 comma 2 della legge di conversione n. 70/2020 recita testualmente: *"restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 comma 1 lettera i) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28"*;

rilevato, altresì, che l'art. 14 comma 4 del D.L. 19.5.2020 n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* specifica che i termini di scadenza degli stati di emergenza prorogati non comprendono *"quello dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 per il Covid-*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Me' or similar, located in the bottom right corner of the page.

19” sicchè lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deve comunque ritenersi in vigore, sebbene attenuato, fino al 31 luglio p.v.;

ritenuto che la persistenza dello stato di emergenza epidemiologica implica la perdurante necessità di applicare le prescrizioni contenute nel DPCM 17 maggio 2020 e nei protocolli allegati, nel decreto legge n. 33/2020, nonché nel protocollo Stato – Regioni 16 maggio 2020;

rilevato che da tale complesso di strumenti si evince che il nucleo fondamentale e insopprimibile dei presidi contempla:

gli obblighi informativi per utenza e dipendenti in ordine al decalogo del Ministro della salute allegato alla circolare 22.2.2020;

l’obbligo del dipendente di non recarsi in Ufficio ove soffra di alterazione della temperatura superiore ai 37,5 gradi;

la necessità di assicurare il distanziamento sociale di almeno un metro anche in ambito lavorativo;

l’acquisto e l’utilizzo di materiale igienizzante e di pulizia;

l’obbligo di portare i dispositivi di protezione personale (mascherine) nei luoghi ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro;

il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;


le paratie per gli sportelli aperti all’utenza.

Tanto premesso, sentiti i Magistrati dell’Ufficio di sorveglianza, **con riguardo all’attività giurisdizionale;**

DISPONE

che le udienze monocratiche e collegiali che si terranno nel mese di luglio 2020 saranno celebrate secondo le modalità stabilite con decreto in data 11.5.2020 Prot. n. 553 adottato ai sensi dell’art. 83 D.L. 18/2020, con possibilità di partecipazione dei detenuti ed internati mediante collegamento da remoto su piattaforma Teams e con altrettanta possibilità di partecipazione da remoto dei difensori preferibilmente appartenenti a fori diversi da quelli del distretto di Caltanissetta.

Quanto alle ulteriori disposizioni in materia giurisdizionale, ci si riporta alle ultime linee guida adottate da questo Presidente in data 29.6.2020 Prot. n. 719, rettificando i giorni di riapertura dell’Ufficio



erroneamente indicati dal lunedì al sabato non festivi invece che dal lunedì al venerdì non festivi (come di consueto), fermo restando l'orario dalle ore 8,30 alle 13,30.

Da data successiva al 31 luglio 2020, le udienze saranno celebrate secondo le norme di rito, salvo eventuali ulteriori modifiche normative.

In particolare, saranno trattati i procedimenti relativi ai detenuti che saranno tradotti in udienza tenuto conto della lontananza geografica dell'istituto penitenziario di provenienza e, segnatamente, prima i procedimenti dei detenuti provenienti da Gela, poi da Enna e Piazza Armerina, poi da San Cataldo, quelli provenienti dalla casa circondariale di Caltanissetta ed, infine, quelli inerenti i condannati con ordine di carcerazione sospeso o già in misura alternativa, salvo particolari esigenze da sottoporre all'attenzione del Presidente (per le udienze collegiali) o del Magistrato (per le udienze monocratiche).

Restano ferme, ove compatibili con le presenti, le disposizioni di cui ai provvedimenti già adottati in materia di igiene dei luoghi, misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e modalità di accesso all'Ufficio relativamente all'uso del termoscanner e mascherine.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, ai Magistrati, agli Esperti del Tribunale di sorveglianza, al personale amministrativo, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, alle Organizzazioni sindacali del distretto e, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale di Caltanissetta, nonché alla Settima Commissione-Emergenza - Covid-19 del Consiglio Superiore della Magistratura e al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

Si dispone la pubblicazione, a cura del Magrif, delle presenti linee guida nella sezione *news* del sito del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Caltanissetta, 3 luglio 2020.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza

Renata Fulvia Giunta

